SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. **439.**

Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 111, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso dalla Sezione V nella seduta del 30 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della sanità;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'accertamento della composizione e dell'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754. L'accertamento della composizione e dell'innocuità implicano, rispettivamente, la verifica della qualità e della sicurezza d'impiego del prodotto farmaceutico, quest'ultima valutata in rapporto all'efficacia dello stesso, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 2.

Definizione

1. La sperimentazione clinica di fase I comprende un insieme di studi sul soggetto volontario sano o ammalato, che riguarda la determinazione del profilo di tollerabilità e quello farmacocinetico/metabolico di un farmaco. Nei soggetti ammalati, questi studi possono includere la valutazione di indici di efficacia nel caso di farmaci per i quali l'attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze che presentano rischi non accettabili nei volontari sani.

2. Tali studi possono essere eseguiti sull'uomo volontario malato nel caso di prodotti farmaceutici per i quali l'attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze ad elevata tossicità o che presentano rischi non accettabili nei volontari.

3. Prima di procedere all'avvio della sperimentazione clinica di un medicinale di nuova istituzione, così come definito all'articolo 3, i richiedenti sono tenuti ad acquisire il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.

Art. 3.

Prodotto farmaceutico di nuova istituzione

1. Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, che precedono l'avvio degli studi clinici, per nuovo prodotto farmaceutico o prodotto farmaceutico di nuova istituzione si intende un medicinale come definito nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, che rientri in una delle seguenti categorie:

a) non sia mai stato utilizzato nell'uomo;

b) sia stato utilizzato nell'uomo, ma in modo inadeguato o insufficiente secondo una motivata determinazione del Ministero della sanità o del Comitato etico locale, ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998.

Art. 4.

Domanda relativa all'accertamento della qualità, efficacia e sicurezza del prodotto

1. La domanda, redatta in carta da bollo, relativa agli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere inviata all'Istituto superiore di sanità, corredata di:

a) documentazione e, eventualmente, materiali pertinenti all'accertamento della qualità;

b) documentazione preclinica pertinente all'accertamento dell'efficacia;

c) documentazione preclinica pertinente all'accertamento della sicurezza;

d) programma di sperimentazione clinica di fase I;

e) ricevuta di versamento della tariffa, prevista dal decreto ministeriale 6 marzo 1992, e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992;

f) copia della comunicazione delle determinazioni del Comitato etico locale o del Ministero della sanità nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b).*

2. Con decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanità è individuata la documentazione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, da allegare alla domanda. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Copia della domanda, priva di allegati, deve essere trasmessa dal richiedente al Ministero della sanità, direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

4. L'Istituto superiore di sanità comunica al richiedente, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, la data di avvenuta acquisizione della documentazione ed il numero di protocollo attribuito alla pratica.

Art. 5.

Accertamenti istruttori

1. L'Istituto superiore di sanità, sulla base della documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, richiedendo, ove necessario, supplementi di documentazione o colloqui con esperti designati del richiedente, formula un parere sulla ammissibilità alla sperimentazione di fase I del nuovo prodotto farmaceutico, in base:

a) alla valutazione della qualità del prodotto, anche mediante verifiche su campioni ove necessario;

b) alla valutazione del rapporto fra rischi prevedibili e benefici ipotizzabili in relazione ai risultati della sperimentazione pre-clinica.

2. Il parere sull'ammissibilità indica, se del caso, i limiti e le condizioni cui è subordinata la sperimentazione di fase I; esso è comunicato entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 4, comma 4, al Ministero della sanità ed al richiedente.

3. Per la sperimentazione di fase I realizzata direttamente su pazienti oncologici, portatori di AIDS o di altre malattie per le quali i farmaci non possono essere utilizzati in soggetti volontari sani, il parere sull'ammissibilità si riferisce esclusivamente all'avvio della sperimentazione del farmaco; in tal caso le modalità dell'esecuzione del protocollo sono rimesse alle valutazioni del Comitato etico in cui opera lo sperimentatore coordinatore. Ai fini dell'accertamento della qualità efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, il termine procedimentale di cui al comma 2, è ridotto a trenta giorni per la comunicazione dell'esito dell'attività istruttoria. Il Comitato etico potrà iniziare la propria attività istruttoria sullo stesso protocollo anche in attesa del parere definitivo sull'ammissibilità da parte dell'Istituto superiore di sanità.

4. Il termine di sessanta giorni è sospeso quando l'Istituto superiore di sanità invita il richiedente a regolarizzare la domanda, ad integrare la documentazione o a partecipare ad una audizione.

5. La domanda decade se il richiedente non risponde entro il termine di un anno dalla data di ricevimento delle richieste dell'Istituto di cui al comma 4.

Art. 6.

Modifiche delle modalità di sperimentazione

1. Qualora nel corso degli studi previsti dal piano clinico di fase I approvato, si ravvisi, sulla base dei risultati ottenuti, la necessità di modificare i limiti e le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente trasmette all'Istituto superiore di sanità la relativa documentazione. L'Istituto superiore di sanità, comunica al richiedente e al Ministero della sanità le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Art. 7.

Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione

1. Per l'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 5 è istituita, presso l'Istituto superiore di sanità, la Commissione per la valutazione dell'ammissibilità alla sperimentazione di fase I.

2. La Commissione, nominata dal Ministro della sanità, è composta dal presidente dell'Istituto, dal direttore della direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nonché da sei esperti nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1; tre di tali esperti sono scelti tra personalità del mondo scientifico estranee al Ministero della sanità e all'Istituto. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità ed il direttore della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanità possono nominare un delegato.

3. Il Ministro della sanità approva con decreto un elenco di ulteriori esperti che la Commissione consulta in casi specifici.

4. L'incarico dei Componenti di cui al comma 2 e degli esperti di cui al comma 3 è triennale e può essere rinnovato più volte per gli appartenenti all'Istituto superiore di sanità e per due volte per gli esterni.

Art. 8.

Lavori della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione

1. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto superiore di sanità o dal suo delegato e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese.

2. La Commissione si avvale di ulteriori esperti, scelti dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della Commissione, incluso il presidente o il suo delegato. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, e agli esperti di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un gettone di presenza il cui ammontare, a carico dell'Istituto superiore di sanità, è stabilito con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli esperti, se estranei all'amministrazione dello Stato, sono equiparati, ai fini dell'eventuale trattamento di missione, ai dipendenti con qualifica di dirigente di prima fascia dell'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Medicinali di particolare importanza e riduzione di termini procedimentali

1. Sono considerati medicinali di particolare importanza terapeutica quei prodotti farmaceutici che sono:

a) proposti per il trattamento di malattie a prognosi grave o infausta;

b) proposti per il trattamento di malattie rare;

c) che ipotizzano un sostanziale progresso nel trattamento di determinate malattie;

d) preparati con tecnologie innovative.

2. Ai fini dell'accertamento della qualità, efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, i termini procedimentali di cui agli articoli 5, commi 2, 4 e 5, sono ridotti rispettivamente a trenta giorni per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria ed a quindici giorni per le modifiche dell'autorizzazione.

3. La richiesta di riconoscimento di appartenenza ad una delle categorie citate nel comma 1 deve essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 4 e l'accettazione di detta richiesta è notificata all'interessato contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 10.

Rapporto sui risultati

1. Entro sei mesi dopo il completamento degli studi autorizzati il richiedente trasmette, per informazione, un rapporto completo sui risultati all'Istituto superiore di sanità e al Ministero della sanità, direzione della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, oltre che al Comitato etico.

Art. 11.

Centri accreditati

1. Le ricerche cliniche di fase I sul volontario sano potranno essere eseguite solo da parte dei centri accreditati presenti in un elenco redatto dalla direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanità. Il Ministero della sanità pubblicherà i requisiti minimi necessari perché possa essere svolta una sperimentazione in fase I su soggetti malati di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 400

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al

solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenenti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-*bis)* soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per

gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1993, n. 180 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«2. Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:

a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1993, n. 180 (Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«2. L'Istituto:

a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento, programmi di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;».

— Per il riferimento all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754 si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1995, n. 15 (Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità):

«1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:

a)-b) Omissis;

c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;».

Nota all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1991, n. 139 (Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali):

«1. Ai fini del presente decreto è da intendersi come medicinale ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.

2. Per sostanza si intende qualsiasi materia di origine umana o animale o vegetale, o di origine chimica, sia naturale che di trasformazione o di sintesi».

— Il decreto ministeriale 18 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122, reca: «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche».

Nota all'art. 4:

— Il decreto ministeriale 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1992, n. 87, reca: «Aumento e fissazione delle tariffe per i controlli e le analisi resi dall'Istituto superiore di sanità».

Nota all'art. 12:

— Per il riferimento all'art. 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 si vedano le note alle premesse.

01G0499

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 30 ottobre 2001.

Sistemi di telefonia e sistemi connessi di telecomunicazione delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

Premessa.

I moderni sistemi di telecomunicazione consentono oggi di soddisfare le esigenze di celerità e flessibilità garantendo un servizio continuo e la rapidità nella circolazione delle informazioni.

La pubblica amministrazione, in quest'ultimi anni, nel perseguire tali obiettivi ha volto sempre maggiore attenzione all'evoluzione tecnologica di detti sistemi ed alla relativa regolamentazione.

Già la circolare n. 6 del 13 marzo 1996 e la direttiva dell'11 aprile 1997 del Ministro per la funzione pubblica avevano individuato nuovi criteri selettivi in relazione ai sistemi di telefonia dello Stato, al fine di promuoverne in modo efficace la trasformazione strutturale e organizzativa.

Oggi, alla luce dei continui cambiamenti e delle innovazioni che consentiranno di utilizzare questi sistemi anche per la trasmissione di documenti, appare necessario completare l'attuazione di dette direttive attraverso ulteriori criteri di regolazione, al fine di garantire la diffusione di tali strumenti in un'ottica di contenimento della spesa.

L'assegnazione e l'uso dei sistemi telefonici devono rispondere all'interesse ed alle esigenze dell'amministrazione, al miglioramento della qualità del lavoro e della produttività e alla capacità delle amministrazioni di soddisfare i bisogni nuovi della collettività, in un quadro di economia ed efficienza.

Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai telefoni fissi, ai telefoni cellulari, alle schede di telefonia mobile per computer portatili e ai collegamenti di rete tramite cellulari connessi a palmari o a computer portatili.

Al fine di raggiungere gli obiettivi in premessa, si indica quanto segue:

1) *Telefonia fissa.*

Le spese per le utenze telefoniche degli uffici assorbono ancora molte risorse delle pubbliche amministrazioni, pur in un contesto in cui il mercato e le tecnologie consentono considerevoli risparmi e impieghi ottimali.

A tal fine, si richiamano le previsioni contenute in disposizioni precedenti riguardanti le responsabilità dei dirigenti sull'andamento del traffico telefonico e sui costi dei singoli uffici, per attivare le necessarie attività di monitoraggio sull'utilizzo delle utenze telefoniche allo scopo di impedirne un uso indiscriminato e improprio.

Inoltre, al fine di cogliere le opportunità offerte oggi dalle nuove tecnologie e dal mercato per realizzare sistemi di comunicazione integrata fisso-mobile-rete elettronica, si invitano le amministrazioni a verificare periodicamente i costi, le tariffe e l'adeguamento tecnologico dei sistemi adottati.

Per la scelta degli operatori di rete fissa, tenendo conto delle integrazioni con le apparecchiature mobili, dell'utilizzo della rete internet e della tipologia di traffico della singola amministrazione, le amministrazioni devono ricorrere alle procedure di acquisto centralizzato, così come richiamato nel successivo punto 7 della presente direttiva.

Le amministrazioni, inoltre, adotteranno tutti i dispositivi previsti per un utilizzo razionale delle apparecchiature attraverso l'impiego di sistemi di abilitazione e restrizione a vari livelli, adeguati alle effettive esigenze, prevedendo infine accorgimenti come: l'inserimento del blocco in caso di assenza dall'ufficio e l'invio periodico al responsabile dell'ufficio dell'estratto delle chiamate urbane e interurbane.

Nei casi di impiego di sistemi di telelavoro, le amministrazioni adotteranno i sistemi di collegamento telefonico alla rete internet e alla sede centrale più convenienti per conseguire obiettivi di risparmio dei costi e di flessibilità nel lavoro.

2) *Assegnazione dei sistemi di telefonia mobile.*

Le apparecchiature di telefonia mobile dovranno essere assegnate secondo modalità open, ovvero con la possibilità di effettuare telefonate in Italia e all'estero, al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali anche fuori sede e garantire nel contempo la reperibilità, alle seguenti categorie di soggetti:

Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ministri e vice Ministri;

Sottosegretari di Stato;

Capi di Gabinetto, Capi degli uffici legislativi, portavoce e consiglieri diplomatici dei Ministri;

Capi segreteria ovvero Segretari particolari;

dirigenti di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai dirigenti di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono assegnate apparecchiature di telefonia mobile, secondo modalità open, per le sole chiamate interurbane nazionali. Particolari incarichi, anche temporanei, potranno consentire a tali destinatari l'abilitazione alle telefonate internazionali.

I dirigenti delle pubbliche amministrazioni non titolari di uffici di livello dirigenziale generale possono essere assegnatari di apparecchiature di telefonia mobile di tipo RAM (Rete aziendale mobile), non abilitate alle telefonate all'esterno. L'abilitazione open dovrà essere autorizzata solo a chi debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e per il periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Per gli utenti con abilitazione di tipo RAM, si può tener conto delle possibilità tecniche di restrizione offerte dagli apparati stessi. Secondo le valutazioni specifiche, ciascuna amministrazione ricorrerà ad una delle seguenti soluzioni tecniche:

a) codice PIN, per vari livelli di abilitazione (nazionale, internazionale, mobile-fisso, mobile-mobile);

b) livelli differenziati di restrizione, al fine di consentire solo chiamate ai numeri in memoria (corrispondenti, ad esempio, ai numeri degli uffici di diretto riferimento della persona);

c) durata delle comunicazioni, visualizzazione dei costi.

Le fatture emesse dal fornitore del servizio telefonico dovranno essere personalmente sottoscritte dal titolare del telefono portatile, al fine di attestare che l'effettuazione delle conversazioni telefoniche sia avvenuta in correlazione alle esigenze di servizio.

3) *Accessori e sicurezza.*

Al momento dell'assegnazione delle apparecchiature, le amministrazioni dovranno fornire l'auricolare per l'utilizzo ordinario, nonché, solo se necessario, il kit di supporto per l'utilizzo sulle vetture e gli eventuali sistemi di collegamento con apparecchiature informatiche. Il titolare dell'apparecchiatura mobile dovrà adottare, nell'utilizzo di tale strumento, tutti gli accorgimenti per la sicurezza individuale.

4) *Utilizzo privato degli strumenti di telefonia mobile.*

L'uso ai fini privati delle apparecchiature potrà avvenire solo in caso di contratto di dual billing (doppia fatturazione), introducendo il codice che permette di addebitare i costi per l'uso privato sul conto corrente personale del titolare dell'utenza. Tutti gli assegnatari di apparecchiature di telefonia mobile sono tenuti ad attivare il contratto privato per l'impiego personale di tali sistemi.

Il trasferimento di chiamata al telefono cellulare privato è consentito solo per i titolari con abilitazione di tipo open, mentre per gli altri è consentito solo verso il telefono fisso dell'ufficio, In ogni caso, tale servizio dovrà comunque essere dichiarato preventivamente.

I collegamenti Wap (Wireless application protocol), internet tramite UMTS (Universal mobile telecommunication system) e l'utilizzo dei messaggi di testo verranno consentiti solo per interesse dell'amministrazione e per lo svolgimento dell'attività di lavoro fuori sede.

5) *Utilizzo per servizio.*

Al fine di un razionale utilizzo, l'impiego delle apparecchiature dovrà tenere conto del piano tariffario previsto in convenzione, che sarà comunicato dalle amministrazioni agli interessati al momento della consegna dell'apparato mobile.

Sulla base di tale prospetto, le amministrazioni verificheranno con i gestori la possibilità di adottare sistemi di rete aziendale estesi, così da pervenire a costi utenza più contenuti.

6) *Monitoraggio.*

Ai fini del contenimento della spesa, le amministrazioni dovranno prevedere, in rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, un sistema di raccolta delle fatture relative ai singoli apparecchi, verificando a campione l'utilizzo corretto delle relative utenze.

7) *Acquisto delle apparecchiature.*

Per gli acquisti delle suddette apparecchiature le amministrazioni dovranno ricorrere alle procedure di acquisto centralizzato, attraverso l'adesione alle convenzioni previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stipulate dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (Consip) S.p.a.

Sono fatte salve, per le parti non modificate, le disposizioni contenute nella circolare n. 6 del 13 marzo 1996 e nella direttiva dell'11 aprile 1997 del Ministro per la funzione pubblica.

Roma, 30 ottobre 2001

Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 263

01A13645

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 ottobre 2001.

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire

100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati così rimodulati:

esercizio finanziario 2001, L. 95.000.000.000;

esercizio finanziario 2002, L. 375.000.000.000;

esercizio finanziario 2003, L. 360.000.000.000;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 2000;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Genova «Pontedecimo» c.c., Sulmona c.c. c.r., Alessandria c.r., Torino «Le Vallette» c.c., Bergamo c.c.;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Cagliari, Sassari, Rovigo, Varese, Sciacca, Modica, Tempio Pausania, Lanusei, Sala Consilina, Paliano, Camerino, Avezzano e Oristano;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della costruzione dei seguenti istituti: Milano «Bollate» c.r. e Perugia c.c. c.r.;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della ristrutturazione dei seguenti istituti: Genova «Marassi» c.c., Trieste c.c., Rimini c.c., Genova «Pontedecimo», Melfi c.c., Aversa scuola, Roma «Regina Coeli» c.c., Venezia c.c., Noto c.r., Massa c.r., Bergamo c.c.;

Considerato che occorre corrispondere fondi per oneri obbligatori per indennità di esproprio, occupazione di suoli, interessi, interessi per ritardato pagamento, risarcimento danni e rivalutazione monetaria per i seguenti istituti: Cremona c.c. - Vigevano c.c. - Pavia c.c. - Monza c.c., Verona c.c. - Vicenza c.c., Torino «Le Vallette» c.c., Tolmezzo c.c., Spoleto c.c. c.r., L'Aquila c.c.;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: La Spezia c.c., Fossano c.r.;

Considerato che a seguito della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorre necessariamente procedere alla ripartizione ed alla rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;

Visto il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2001;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto premessa;

Decreta:

È inserita in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Cagliari, Sassari, Rovigo, Varese, Sciacca, Modica, Tempio Pausania, Lanusei, Sala Consilina, Paliano, Camerino, Avezzano e Oristano.

Viene stabilito il seguente ordine di priorità di realizzazione degli istituti inseriti nel programma di edilizia penitenziaria: Rieti c.c., Marsala cc., Nola c.c., Savona c.c., Pordenone/San Vito al Tagliamento c.c., Pinerolo c.c., Cagliari c.c. c.r., Sassari c.c., Rovigo c.c., Varese c.c., Modica c.c., Lanusei c.c., Sciacca c.c., Tempio Pausania c.c., Sala Consilina c.c., Paliano c.r., Camerino c.c., Avezzano c.c., Forli c.c., Trento c.c., Bolzano c.c., Oristano c.c.

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per: ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi e lavori urgenti per i seguenti istituti:

Genova «Pontedecimo» c.c., L. 2.061.600;

Sulmona c.c. c.r., L. 111.234.740;

Alessandria c.r., L. 2.426.592.920;

Torino «Le Vallette» c.c., 621.000.000;

Bergamo c.c., L. 1.349.130.382.

È inserita in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: La Spezia c.c., Fossano c.r.

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dai fondi di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388:

	Lire	Esercizio
Cremona-Vigevano-Pavia-Monza c.c.	41.837.762.170	2001
Verona c.c.-Vicenza c.c.	1.432.029.477	2001
Torino «Le Vallette» c.c.	9.200.800.670	2001
Tolmezzo c.c.	650.000.000	2001
Spoleto c.c. c.r.	375.151.687	2001
L'Aquila c.c.	3.000.000.000	2001
Milano «Bollate» c.r.	6.000.000.000	2001
Perugia c.c. c.r.	3.500.000.000	2002
Genova «Marassi» c.c.	5.000.000.000	2001
	5.000.000.000	2002
TOTALE . . .	10.000.000.000	
Trieste c.c.	6.000.000.000	2001
Rimini c.c.	750.000.000	2001
Genova «Pontedecimo» c.c.	1.600.000.000	2002
Melfi c.c.	700.000.000	2001
Aversa scuola	6.000.000.000	2001
	6.000.000.000	2002
TOTALE . . .	12.000.000.000	
Roma «Regina Coeli» c.c.	10.000.000.000	2003
Venezia c.c.	9.900.000.000	2002
	7.000.000.000	2003
TOTALE . . .	16.900.000.000	
Noto c.r.	9.000.000.000	2002
Massa c.r.	7.000.000.000	2002
	6.500.000.000	2003
TOTALE . . .	13.500.000.000	
Bergamo c.c.	2.000.000.000	2001
La Spezia c.c.	10.000.000.000	2002
	10.000.000.000	2003
TOTALE . . .	20.000.000.000	
Fossano c.r.	10.000.000.000	2002
	10.000.000.000	2003
TOTALE . . .	20.000.000.000	
Rieti - costruzione nuovo istituto penitenziario	11.000.000.000	2001
	29.000.000.000	2002
	31.000.000.000	2003
TOTALE . . .	71.000.000.000	
Marsala - costruzione nuovo istituto penitenziario	15.000.000.000	2002
	20.000.000.000	2003
TOTALE . . .	35.000.000.000	
Nola c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	50.000.000.000	2002
	50.000.000.000	2003
TOTALE . . .	100.000.000.000	
Savona c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	39.000.000.000	2002
	39.000.000.000	2003
TOTALE . . .	78.000.000.000	
Pordenone - San Vito al Tagliamento costruzione nuovo istituto penitenziario	25.000.000.000	2002
	25.000.000.000	2003
TOTALE . . .	50.000.000.000	

	Lire	Esercizio
Pinerolo c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	35.000.000.000	2002
	35.000.000.000	2003
TOTALE . . .	70.000.000.000	
Cagliari c.c. c.r. - costruzione nuovo istituto penitenziario	56.000.000.000	2002
	56.000.000.000	2003
TOTALE . . .	112.000.000.000	
Sassari c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	52.000.000.000	2002
	52.000.000.000	2003
TOTALE . . .	104.000.000.000	

Gli interventi di cui sopra rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera *i)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2000 e dei fondi di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, risulta di L. 21.554.255.996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 13, foglio n. 371

01A13395

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Ampollino», in Parenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10966 del 22 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Ampollino», con sede in Parenti (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Vittorio Fiore, in data 17 giugno 1971, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13507

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Carioca», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10970 del 22 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Carioca», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Italo Scornajenghi in data 29 marzo 1971, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13505

DECRETO 6 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «S. Alvaro», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10838 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «S. Alvaro», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Osvaldo Zupi in data 11 marzo 1966, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13512

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «L'iniziativa edilizia», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 9686 del 7 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «L'iniziativa edilizia», con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Osvaldo Zupi, in data 1° luglio 1957, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1991/1992, 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13506

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Adamantina», in Diamante.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle

società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10841 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Adamantina», con sede in Diamante (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Italo Ordine Vittorino, in data 8 aprile 1964, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1995/1996.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13509

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Neto Popini», in Spezzano Sila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 9686 del 7 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Neto Popini», con sede in Spezzano Sila (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Luigi Goffredo, in data 11 settembre 1957, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1991/1992, 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13510

DECRETO 9 novembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «La Matteotti», in Firmo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 9685 del 7 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «La Matteotti», con sede in Firmo, costituita per rogito notaio dott. Tarsitani Alfredo in data 13 dicembre 1945, viene cancellata dal

registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi ai bienni 1997/1998 e 1999/2000.

Cosenza, 9 novembre 2001

Il direttore provinciale: PISANI

01A13511

DECRETO 14 novembre 2001.

Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge quadro in materia di formazione professionale», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Regolamento CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visti i Regolamenti CE n. 1784/99, n. 1262/99, relativi al Fondo sociale europeo;

Visto il Regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. C(2000) 853 del 14 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria EQUAL, relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 43 del 26 marzo 2001 recante approvazione del programma di iniziativa comunitaria per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Italia;

Visto l'avviso 02/01 del 7 maggio 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria EQUAL»;

Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del 22 giugno 2000 del CIPE, che definisce le aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria EQUAL; INTERREG III, LEADER + e URBAN II, relativi al periodo 2000-2006;

Viste le risultanze del gruppo tecnico di lavoro ex decreto ministeriale 15 maggio 2000, dell'11 ottobre 2000 e nelle more della procedura di registrazione del relativo decreto;

Visti gli atti dei due comitati di valutazione istituiti con i decreti dirigenziali n. 320/IV/2001 del 24 settembre 2001 e n. 328/IV/2001 del 28 settembre 2001 relativi alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso 02/01 del 7 maggio 2001;

Considerato il punteggio minimo di finanziabilità fissato in 650 punti dal gruppo tecnico di gestione dell'iniziativa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza dell'iniziativa EQUAL nella seduta del 5 novembre 2001, relativo alla procedura di selezione dei partenariati di sviluppo settoriali posta in essere dal Ministero del lavoro;

Considerate le risorse disponibili ai sensi del DOCUP dell'iniziativa comunitaria EQUAL così come riportato nell'avviso 02/01 sopra richiamato e la necessità di conseguirne il pieno utilizzo;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura di laboratorio di innovazione propria dell'iniziativa, favorire attraverso riduzioni lineari nella misura del 30% dei finanziamenti richiesti, un ampliamento del numero delle sperimentazioni settoriali;

Considerate le disponibilità delle singole misure, così come previsto dal citato avviso, pari ad euro 14.102.213 per la misura 1.1; pari ad euro 10.446.084 per la misura 1.2; pari ad euro 13.057.605 per la misura 2.2; pari ad euro 14.102.213 per la misura 3.1; pari ad euro 5.223.043 per la misura 4.2; pari ad euro 10.446.084 per la misura 5.1;

Visto che altri finanziamenti pubblici o privati eventualmente previsti nelle proposte presentate sono sostitutivi, per l'importo reso disponibile, del contributo pubblico nazionale a carico del Fondo di rotazione da indicare nei successivi atti di concessione;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, n. 33 progetti presentati ai sensi dell'avviso di cui in premessa e di seguito indicati:

Misura 1.1 (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-263	Mecenate '90	Treno	949	737.319,69	619.348,54	1.356.668,23
2	IT-MDL-262	Ciofs - FP	Reset	939	867.647,59	759.191,64	1.626.839,23
3	IT-S-MDL-326	Consorzio Interprovinciale Alto Calore	Eco Job Seeker Centre	896	763.927,55	611.142,04	1.375.069,59
4	IT-S-MDL-304	Beta consult Salerno	Radici	875	712.284,44	641.056,00	1.353.340,44
5	IT-S-MDL-299	Tecla	Agevolatori per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati	871	788.316,58	788.316,58	1.576.633,17
6	IT-S-MDL-019	Sviluppo e competenze	Tagete - La formazione alternativa	868	579.904,92	500.009,04	1.079.913,96
7	IT-S-MDL-200	Apti	Moaf: un modello di occupazione a filiera	867	1.011.568,63	910.411,77	1.921.980,41
8	IT-S-MDL-058	Amitiè	Abside	862	1.185.785,04	1.185.785,04	2.371.570,08

Misura 1.2 (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-235	Consorzio Labtegnos	Le stazioni del Mediterraneo	1028	460.937,78	425.017,17	885.954,95
2	IT-S-MDL-254	KPMG S.p.a. Milano	Coloured Media	974	1.084.477,24	935.903,86	2.020.381,10
3	IT-S-MDL-144	Galgano International	Einequal social communication	954	760.020,43	532.014,30	1.292.034,72
4	IT-S-MDL-288	Oim	Immagine dell'immigrato in Italia tra media, società civile e mondo del lavoro	952	910.126,17	910.126,17	1.820.252,34
5	IT-S-MDL-275	F&M S.r.l.	Persona	913	283.793,07	283.793,07	567.586,13
6	IT-S-MDL-251	Cies	Mediazione linguistico culturale per l'inserimento socio-lavorativo dei migranti	897	698.420,16	698.420,16	1.396.840,32

Misura 2.2 (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-216	Consorzio ABN	Fare impresa sociale nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili	1028	862.224,79	689.779,83	1.552.004,63
2	IT-S-MDL-055	Coordinamento nazionale comunità di accoglienza - CNCA	Innovating local development employment initiatives in the third sector	931	717.612,45	573.004,52	1.290.616,97
3	IT-S-MDL-160	AIAS-Associazione Italiana Assistenza Spastici	Oro blu-dai mari della Magna Grecia una risorsa per i disabili	907	654.034,56	627.341,74	1.281.376,31
4	IT-S-MDL-203	Centro internazionale di formazione dell'oil	Albergo in via dei Matti n. 0	895	1.156.863,45	939.951,56	2.096.851,01
5	IT-S-MDL-368	Talete	Il non profit verde	861	704.963,67	704.963,67	1.409.927,33
6	IT-S-MDL-247	Consorzio Solaris	Home quando il sociale è in casa	860	844.400,42	802.753,34	1.647.153,75
7	IT-S-MDL-109	Archeoclub d'Italia	Archeorete	851	752.000,11	752.000,11	1.504.000,22

Misura 3.1 (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-066	Federlegno arredo	Adeguamento delle competenze per l'ebusiness e lo sviluppo internazionale	1053	940.097,97	687.034,09	1.627.132,06
2	IT-MDL-099	Idea	Work music	1039	1.147.825,46	1.039.369,51	2.187.194,97
3	IT-S-MDL-038	Ageform	L'Azienda come luogo comune dello sviluppo sociale	1014	558.548,14	503.597,12	1.062.145,26
4	IT-S-MDL-190	Autorità portuale di Livorno	S.UP.PORT''Skills upgrating in the ports	936	1.075.521,49	1.075.521,49	2.151.042,98
5	IT-S-MDL-182	Efeso	F.A.R.O. Flessibilità, adattabilità, riconversione degli operatori della pesca	925	813.419,62	663.678,10	1.477.097,72
6	IT-S-MDL-286	Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali	Aree protette, adattamento professionale degli occupati nel comparto agricolo	917	497.089,77	400.925,49	898.015,26
7	IT-S-MDL-245	Comune di Milano	C.A.L.A.	914	1.190.215,29	808.522,00	1.998.737,28

Misura 4.2 (importi in euro)

	Codice Progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-064	Fondazione Cuoa	Maternità e sviluppo professionale nelle organizzazioni bancarie	958	705.681,28	568.303,75	1.273.985,03
2	IT-S-MDL-111	Arcidonna	Esserci	951	727.558,66	727.558,66	1.455.117,31
3	IT-S-MDL-225	Quasco	Reades - A. Cant. O.	883	819.746,21	647.843,53	1.467.589,75

Misura 5.1 (importi in euro)

	Codice Progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-294	Comune di Isola Capo Rizzuto	Asylumisland	880	1.117.638,55	1.117.638,55	2.235.277,10
2	IT-S-MDL-328	Associazione Nazionale comuni Italiani	Integ. R.A. Integrazione di richiedenti asilo	861	3.521.693,00	2.172.931,20	5.694.624,20

Art. 2.

Per lo svolgimento della sola azione 1 agli stessi partenariati, visto il finanziamento massimo complessivo risultante dal precedente articolo, è assegnata, ai sensi dell'avviso 02/01, la somma massima a fianco di ciascuno indicata;

Misura 1.1 (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-263	Mecenate '90	Treno	949	12.911,42	10.845,59	23.757,02
2	IT-S-MDL-262	Ciofs - FP	Reset	939	12.911,42	11.362,05	24.273,47
3	IT-S-MDL-326	Consorzio interprovinciale alto calore	Eco Job Seeker Centre	896	12.911,42	12.911,42	25.822,84
4	IT-S-MDL-304	Betaconsult Salerno	Radici	875	12.782,31	11.504,08	24.286,39
5	IT-S-MDL-299	Tecla	Agevolatori per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati	871	12.892,06	12.892,06	25.784,11
6	IT-S-MDL-019	Sviluppo e competenze	Tagete - La formazione alternativa	868	11.370,68	11.370,68	22.741,37
7	IT-S-MDL-200	APTI	MOAF: un modello di occupazione a filiera	867	12.911,42	12.911,42	25.822,84
8	IT-S-MDL-058	Amitiè	Absite	862	12.911,42	12.911,42	25.822,84

Misura 1.2 (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-235	Consorzio Labtegnos	Le stazioni del Mediterraneo	1028	9.037,99	9.037,99	18.075,99
2	IT-S-MDL-254	KPMG S.p.a. Milano	Coloured media	974	11.875,93	10.332,06	22.207,98
3	IT-S-MDL-144	Galgano international	Einequal social communication	954	12.911,42	9.038,00	21.949,42
4	IT-S-MDL-288	OIM	Immagine dell'immigrato in Italia tra media, società civile e mondo del lavoro	952	12.911,42	12.911,42	25.822,84
5	IT-S-MDL-275	F&M S.r.l.	Persona	913	5.564,57	5.564,57	11.129,14
6	IT-S-MDL-251	CIES	Mediazione linguistico culturale per l'inserimento socio-lavoratori dei migranti	897	12.911,42	12.911,42	25.822,84

Misura 2.2 (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-216	Consorzio ABN	Fare impresa sociale nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili	1028	12.911,42	10.329,14	23.240,56
2	IT-S-MDL-055	Coordinamento nazionale comunità di accoglienza - CNCA	Innovating local development employment initiatives in the third sector	931	12.898.46	12.898.46	25.796,92
3	IT-S-MDL-160	AIAS - Associazione italiana assistenza spastici	Oro blu - Dai Mari della Magna Grecia una risorsa per i disabili	907	12.653,19	11.387,87	24.041,07
4	IT-S-MDL-203	Centro internazionale di formazione dell'OIL	Albergo in via Dei Matti numero 0	895	12.911,42	12.911,42	25.822,84
5	IT-S-MDL-368	Talete	Il non profit verde	861	12.911,42	12.911,42	25.822,84
6	IT-S-MDL-247	Consorzio solaris	Home quando il sociale è in casa	860	12.911,42	12.911,42	25.822,84
7	IT-S-MDL-109	Archeoclub d'Italia	Archeorete	851	12.895,93	12.895,93	25.791,86

Misura 3.1 (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-066	Federlegno arredo	Adeguamento delle competenze per l'ebusiness e lo sviluppo internazionale	1053	12.888,18	12.888,18	25.776,36
2	IT-S-MDL-099	Idea	Work music	1039	12.911,42	12.911,42	25.822,84
3	IT-S-MDL-038	Ageform	L'azienda come luogo comune dello sviluppo sociale	1014	10.951,92	10.951,92	21.903,84
4	IT-S-MDL-190	Autorità portuale di Livorno	S.UP.Port skills upgrating in the ports	936	12.911,42	12.911,42	25.822,84
5	IT-S-MDL-182	Efeso	F.A.R.O. flessibilità, adattabilità, riconversione degli operatori della pesca	925	12.911,42	12.911,42	25.822,84
6	IT-S-MDL-286	Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali	Aree protette adattamento professionale degli occupati nel comparto agricolo	917	9.746,86	9.746,86	19.493,71
7	IT-S-MDL-245	Comune di Milano	C.A.L.A.	914	12.911,42	12.911,42	25.822,84

Misura 4.2. (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-064	Fondazione Cuoa	Maternità e sviluppo professionale nelle organizzazioni bancarie	958	12.888,18	12.888,18	25.776,36
2	IT-S-MDL-111	Arcidonna	Esserci	951	12.911,42	12.911,42	25.822,84
3	IT-S-MDL-225	Quasco	Reades - A. Cant. O.	883	12.911,42	12.911,42	25.822,84

Misura 5.1. (importi in euro)

	Codice progetto	Referente	Titolo	Punt.	FSE	FDR	Totale
1	IT-S-MDL-294	Comune di Isola Capo Rizzuto	Asylumisland	880	12.911,42	12.911,42	25.822,84
2	IT-S-MDL-328	Associazione nazionale comuni italiani	Integ. R. A. integrazione di richiedenti asilo	861	12.911,42	12.911,42	25.822,84

Art. 3.

Ai sensi del documento unico di programmazione dell'iniziativa e dell'avviso 02/01 del 7 maggio 2001, l'ammissione all'azione 2 e il suo finanziamento sono comunque subordinati alla conferma da parte dell'amministrazione, prevista al termine dell'azione 1.

Art. 4.

L'erogazione dei finanziamenti per entrambe le azioni ammesse avverrà sulla base di successivi specifici e autonomi atti di concessione.

Il primo, relativo all'azione 1, contestualmente all'inizio delle attività, e il secondo, relativo all'azione 2, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Per l'attuazione degli stessi sono impegnate risorse complessive pari a euro 54.954.917,83, di cui euro 29.651.664,18 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e euro 25.303.253,65 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987.

I finanziamenti dei singoli partenariati, i referenti, le misure, la ripartizione tra Fondo sociale europeo e cofinanziamento pubblico nazionale risultano specificate nelle tabelle di cui all'art. 1.

Art. 6.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento CE n. 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità delle spese.

Roma, 14 novembre 2001

Il dirigente generale: VITTORE

01A13385

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 ottobre 2001.

Ammissione di progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 1.957.100.000 (€ 1.010.757,80).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 12 febbraio 2001, ed in particolare il progetto S051-P presentato dalla società Alluminagres Italia S.r.l. per il quale il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'Istituto di credito, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di ammissione;

Visto il citato supplemento di istruttoria pervenuto in data 18 settembre 2001;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ALLUMINAGRES ITALIA S.R.L. - Filetto (Chieti) (classificata grande impresa);

progetto: S051-P;

titolo del progetto: realizzazione di marmitta in ceramica per alte prestazioni;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.201.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 944.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*, L. 170.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, L. 2.797.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 290.000.000;

entità delle spese ammissibili: L. 3.257.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.406.000.000 per ricerca industriale e L. 1.795.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.957.100.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 652.370.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,56%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 46,59%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 31 ottobre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 luglio 1998.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 1.957.100.000 (€ 1.010.757,80), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 resti 2000 P.G. 02.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A13382

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1997, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sannio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, operatori del settore ed organizzazioni di categoria, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «"Sannio" Falanghina» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Visto il parere favorevole della regione Campania sulla sopra citata domanda;

Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, è orientato verso prodotti meno aciduli; che l'utilizzo della tecnologia del freddo nella produzione dei mosti e dei vini inerenti alla tipologia sopra citata porta all'abbassamento dell'acidità totale; che la raccolta delle uve, rispetto al passato, avviene in uno stato di maturazione più avanzato;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «"Sannio" Falanghina», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «"Sannio" Falanghina» previsto, all'art. 6 del disciplinare di produzione, è ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13188

DECRETO 29 novembre 2001.

Modificazioni alle misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio

1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al locale Consorzio — Co.Ge.Mo. — la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2000, recante la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono prorogate al 30 aprile 2002 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Viste le proposte formulate dal Co.Ge.Mo. di Monfalcone, da ultimo con nota in data 27 novembre 2001, circa la modifica di alcune misure di gestione per l'esercizio dell'attività di pesca nel Compartimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone la campagna di pesca dei cannolicchi, attività esclusiva delle imprese di pesca che hanno scelto, quale mestiere, la cattura delle vongole, inizia il 1° dicembre 2001 e termina il 31 marzo 2002.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni del decreto ministeriale 18 settembre 2000, inerenti la cattura dei cannolicchi.

Art. 2.

Limitatamente alla cattura delle vongole, per il periodo dal 17 dicembre 2001 al 6 gennaio 2002 il limite massimo giornaliero pescabile da ciascun natante è di kg 400.

Art. 3.

Per l'anno 2002, il fermo tecnico della pesca delle vongole è stabilito nei mesi di maggio e giugno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AULITTO

01A13193

DECRETO 30 novembre 2001.

Proroga della sperimentazione della pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Monfalcone ad una profondità non inferiore a 2,5 metri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al locale — Consorzio Co.Ge.Mo. — la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2000, recante la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono prorogate al 30 aprile 2002 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la relazione tecnica sulla attuale consistenza della risorsa vongola disponibile nell'ambito del Compartimento marittimo, redatta dall'istituto di ricerca Agri.Te.Co., su incarico del Co.Ge.Mo. di Monfalcone;

Considerato che la suddetta relazione conferma che per la particolare conformazione geomorfologica il Compartimento marittimo di Monfalcone non beneficia di alcuna apporto di forme giovanili e la pesca delle vongole fino alla batimetria dei 2,5 metri ha consentito la gestione di una più ampia fascia costiera con risultati positivi;

Tenuto conto della necessità di acquisire ulteriori elementi sull'attuale consistenza della risorsa vongole disponibile nel Compartimento;

Decreta:

Art. 1.

La sperimentazione della pesca delle vongole nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2000 è prorogata, ferme restando le modalità di attuazione, al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore generale reggente: AULITTO

01A13190

DECRETO 4 dicembre 2001.

Estensione ai territori agricoli della provincia di Foggia, danneggiati dalla siccità, di alcune provvidenze.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 10 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 settembre 2001, n. 225, di declaratoria della siccità verificatasi dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in provincia di Foggia;

Vista la nota 4 ottobre 2001 con la quale la regione Puglia chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *d)* ed *f)* nelle aree già individuate con il richiamato decreto del 10 settembre 2001;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Nei territori agricoli della provincia di Foggia, individuati con decreto ministeriale del 10 settembre 2001 richiamato nelle premesse, danneggiati dalla siccità dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, sono estese le provvidenze di cui all'art. 2, comma 3, lettere *d)* ed *f)* della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13178

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Casarano.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Casarano (Lecce).

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Casarano per il giorno 19 novembre 2001.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati, soppressi con effetto dal 20 novembre 2001 e le cui competenze sono state trasferite, in pari data, al nuovo ufficio locale di Casarano, non hanno operato nel giorno 19 novembre 2001:

per poter assicurare il trasloco degli arredi, delle attrezzature e degli atti dalle loro sedi a quella del nuovo ufficio locale di Casarano, situata in Contrada Sant'Elia - via Principe De Curtis - s.s. 475 Casarano/Taurisano;

per favorire il funzionamento della nuova struttura fin dalla sua attivazione, fissata al 20 novembre 2001.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10.

Bari, 20 novembre 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

01A13655

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2001.

Attivazione degli uffici di Sora, Legnano, Salò, Monza e Novara.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Sora, Legnano, Salò, Monza e Novara.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nella tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella *B*.

1.3. L'attivazione dell'Ufficio di Novara, precedentemente stabilita per il 4 dicembre 2001, è rinviata al 19 dicembre 2001.

2. Competenza degli uffici di Monza nelle materie già di spettanza dell'ufficio del registro.

2.1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, per la competenza dei due uffici di Monza è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità o gli enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici.

2.2. Per i rapporti pendenti presso l'ufficio del registro di Monza, la competenza è ripartita tra i nuovi uffici con provvedimento del direttore regionale secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

3. Disposizioni transitorie.

3.1. Alla data di soppressione del secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano e dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Frosinone, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti concessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti, rispettivamente, gli uffici di Monza 2 e Frosinone.

Motivazioni.

Viene disposta l'attivazione degli uffici di Sora, Legnano, Salò e Monza. I nuovi uffici assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali, che vengono di conseguenza soppressi.

Al punto 1.3 viene disposto il differimento della data di attivazione dell'ufficio di Novara, a causa delle difficoltà di ordine logistico che impediscono la tempestiva disponibilità dell'immobile che ospiterà il nuovo ufficio.

Per assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici di Monza vengono inoltre definiti criteri generali per la gestione di talune tipologie di atti nella fase di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. In particolare, l'attività di competenza del secondo ufficio IVA di Milano e dell'ufficio IVA di Frosinone, che vengono soppressi, è trasferita agli uffici di Monza 2 e Frosinone; quella di competenza del primo ufficio IVA di Milano e del secondo ufficio IVA di Brescia, anch'essi soppressi, era stata già attribuita agli uffici di Milano 2 e Brescia 2.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 30 novembre 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA *A*

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Lazio	Frosinone	Ufficio di Sora	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Sora nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Frosinone	7 dicembre 2001
Lombardia	Milano	Ufficio di Legnano	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Legnano nonché primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Milano	11 dicembre 2001
	Brescia	Ufficio di Salò	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Salò nonché secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Brescia	13 dicembre 2001
	Milano	1º e 2º ufficio di Monza	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Monza nonché secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Milano	14 dicembre 2001

TABELLA *B*

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI SORA, LEGNANO, SALÒ E MONZA

Sede	Circoscrizione territoriale
Sora	Alvito, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino. Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Colle San Magno, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, Santopadre, Settefrati, Sora, Vicalvi, Villa Latina
Legnano	Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese
Salò	Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Magasa, Manerba del Garda, Mura, Muscoline, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago del Garda, Roé Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno
Monza 1	Biassono, Lissone, Macherio, Monza, Muggiò, Vedano al Lambro, Villasanta
Monza 2	Brugherio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Vimodrone

01A13662

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMDARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 65012 del 12 novembre 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio medesimo nella giornata del 12 novembre 2001;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei servizi catastali, essendo stato causato da avaria del sistema operativo, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 27 novembre 2001, prot. n. 625/2001, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio catastale dell'ufficio provinciale di Lodi dalle ore 8 alle ore 11,40 del 12 novembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: ETTORRE

01A13859

DECRETO 5 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giungo 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 432172 del 14 novembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico al CED;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota n. 422 del 21 novembre 2001, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno: 6 novembre 2001;

regione: Campania - Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Salerno (via Zammarelli n. 12).

Napoli, 5 dicembre 2001

p. *Il direttore compartimentale:* FIORILLO

01A13743

DECRETO 13 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di La Spezia in data 9 novembre 2001, prot. n. 132679, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 16 novembre 2001, prot. n. 14434/01;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue:

giorno 9 novembre 2001;

regione Liguria: ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 dicembre 2001

p. *Il direttore compartimentale:* FEDERICO

01A13861

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 novembre 2001.

Regolamento in materia di procedure sanzionatorie. (Deliberazione n. 425/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 7 novembre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del

16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 34 del suddetto regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità, approvato con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Ritenuta la necessità di dotarsi di un regolamento per la definizione delle procedure interne aventi rilevanza esterna dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità;

Vista la proposta del segretario generale;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il regolamento recante le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 7 novembre 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 425/01/CONS

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;

c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con deliberazione del Consiglio del 16 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

d) per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al presente regolamento, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;

f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità, in tutte le ipotesi in cui le procedure sanzionatorie non siano diversamente disciplinate da specifiche norme di legge.

Art. 3.

Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio:

a) d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni;

b) su denuncia.

2. Le attività istruttorie, di accertamento e di contestazione delle violazioni sono svolte dai dipartimenti ai sensi del regolamento di organizzazione e conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Le denunce di infrazione debbono essere inviate al dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo.

4. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al dipartimento garanzie e contenzioso.

5. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo propone all'organo collegiale l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate.

Art. 4.

Avvio del procedimento

1. Il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 4, ovvero acquisita notizia della violazione nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, procede all'accertamento formale dei fatti, redigendo processo verbale, previo eventuale esperimento di attività istruttoria ai sensi dell'art. 5. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.

2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, che non può essere superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

3. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire elementi di valutazione, il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso o il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;

d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;

e) le sanzioni eventualmente applicabili.

Art. 6.

Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.

Art. 7.

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 8.

Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore del dipartimento garanzie e contenzioso, decorso il termine di cui all'art. 7, comma 1 — ovvero quello di sessanta giorni, nei casi in cui sia consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 — trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione, previa proposta del responsabile del procedimento, la relazione e lo schema di provvedimento, unitamente alle memorie e ai verbali di cui all'art. 7.

2. L'organo collegiale dispone l'archiviazione del procedimento ovvero, ove ritenga fondata la contestazione, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti.

3. In caso di violazione punita con sanzione pecuniaria, l'organo collegiale determina l'entità della somma dovuta, in base ai criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne ingiunge con ordinanza il pagamento, insieme alle spese, all'obbligato.

4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

01A13713

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2001, n. **34.**

Provvedimenti in materia di tasse regionali.

Il consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive), ed in attuazione dell'art. 4, comma 3-*bis*, della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), è fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai redditi determinati ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni (euro 10.329,14).

Art. 2.

1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi civili, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), limitatamente all'anno 2002 è fissata in misura non superiore a lire 30 (euro 0,015) per metro cubo di gas erogato.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 13 dicembre 2001

p. *Il presidente:* CASONI

01A13745

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 dicembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito dei certificati e delle autocertificazioni di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Accettazione dell'euro: reddito di cittadinanza proprietà del portatore».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Auriti Giacinto - via O. Panvinio n. 20 - 00162 Roma - Tel. 0686209919.

01A13876

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furtulon»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 20/D148 del 29 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FURTULON:

30 cpr rivestite con film uso orale 500 mg, A.I.C. n. 029094 036;

30 cpr rivestite con film uso orale 750 mg, A.I.C. n. 029094 048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A13290

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flogozen»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 203/D149 del 29 novembre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FLOGOZEN:

30 compresse 750 mg, A.I.C. n. 027628 015;

15 bustine monodose 1000 mg A.I.C. n. 027628 027;

flacone 20 ml gocce sol. 40% A.I.C. n. 027628 039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas Industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A13289

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 dicembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9012
Yen giapponese	115,26
Corona danese	7,4390
Lira Sterlina	0,61890
Corona svedese	9,4648
Franco svizzero	1,4744
Corona islandese	91,82
Corona norvegese	7,9935
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57534
Corona ceca	31,824
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,29
Litas lituano	3,6032
Lat lettone	0,5628
Lira maltese	0,4033
Zloty polacco	3,5843
Leu romeno	28313
Tallero sloveno	219,9014
Corona slovacca	42,839
Lira turca	1307000
Dollaro australiano	1,7452
Dollaro canadese	1,4141
Dollaro di Hong Kong	7,0287
Dollaro neozelandese	2,1588
Dollaro di Singapore	1,6575
Won sudcoreano	1158,94
Rand sudafricano	11,0352

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A13899

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651294/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.